



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 17 febbraio 2015
Prot. n. 0001842/U/24
Circolare n. 1114
Allegati: 3
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Consigli di Disciplina territoriali – adempimenti relativi all'insediamento.

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Adempimenti relativi alla composizione del Consiglio di disciplina – incompatibilità e criteri di scelta
4. Consigli provinciali dell'Ordine con esiguo numero di iscritti – difficoltà di costituzione dei Consigli di disciplina



5. Presidente e Segretario del Consiglio di disciplina territoriale
6. Composizione del Collegio di disciplina
7. Competenza dei Consigli di disciplina
8. Astensioni e ricusazioni
9. Adempimenti transitori dei Consigli Provinciali
10. Ruolo dei Consigli Provinciali nel procedimento disciplinare
11. Competenze residuali dei Consigli Provinciali

1. Premessa

Com'è noto, il legislatore ha disposto l'istituzione dei Consigli di disciplina presso i Consigli degli Ordini territoriali, ai quali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. La disciplina in esame, in forza del principio di terzietà dell'organo giudicante, sancisce la separazione in seno agli Ordini professionali delle funzioni disciplinari da quelle amministrative. A tal fine, la norma primaria e il successivo regolamento hanno disposto, sia l'incompatibilità dei soggetti componenti il Consiglio di disciplina con la carica di Consigliere dell'Ordine territoriale e con tutte le altre cariche direttamente o indirettamente riferibili all'Ordine professionale, sia che la nomina degli stessi componenti sia fatta dal Presidente del tribunale competente per territorio su una rosa di nomi doppia rispetto al numero dei Consiglieri previsti.

2. Quadro normativo di riferimento

- Art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

- Regolamento Consigli di disciplina approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera 309 del 25 settembre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'intesa del Ministero della Giustizia.

- Regolamento delle procedure disciplinari approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera 310 del 25 settembre 2014.

3. Adempimenti relativi alla composizione del Consiglio di disciplina – Incompatibilità e criteri di scelta

I Consigli di disciplina territoriali restano in carica per il medesimo periodo dei Consigli provinciali dell'Ordine; a tal fine, si specifica che la locuzione "medesimo periodo" non equivale a "stessa scadenza", ma bensì alla stessa durata temporale. I membri del Consiglio di disciplina non sono soggetti a limiti di mandato del Consiglio Provinciale.



In fase di prima costituzione del Consiglio di disciplina territoriale e comunque prima della suddetta scadenza temporale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine deve comunicare al Presidente del tribunale competente per territorio una rosa di nominativi – in numero doppio rispetto a quello dei componenti il Consiglio stesso¹ - scelti indifferentemente fra quelli di Consulenti del Lavoro (iscritti nell'albo della provincia di competenza o in altri albi, in attività o in pensione), Magistrati o Avvocati che esercitino effettivamente l'attività professionale purché residenti nella provincia di competenza.

Il Consiglio di disciplina territoriale si insedia entro trenta giorni dalla nomina dei suoi componenti da parte del presidente del Tribunale.

Nel caso di dimissioni o di necessità di sostituzione di uno dei componenti del Consiglio di Disciplina, i sostituti saranno individuati nella rosa dei nominativi già sottoposta ai Presidenti dei Tribunali competenti e da questi utilizzata per individuare i componenti effettivi e quelli supplenti. Qualora, con riferimento alla seconda ipotesi, ciò non fosse avvenuto, occorrerà richiedere relativa precisazione.

I componenti il Consiglio di disciplina devono essere designati tenendo conto delle seguenti incompatibilità e criteri di scelta:

- **Incompatibilità**
 - a) con le cariche di Consigliere e Revisore nazionale e provinciale dell'Ordine e con quelle detenute in qualsiasi altro organo della Cassa di previdenza dei Consulenti del Lavoro;
 - b) con la nomina a componente in qualsiasi società o Ente costituito dai Consigli Provinciali, dal Consiglio Nazionale o dall'Ente di Previdenza.

- **Criteri di scelta**
 - a) anzianità di iscrizione almeno triennale nel caso di Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo;
 - b) essere in regola con la formazione continua e con il versamento dei contributi previdenziali;
 - c) non aver riportato sanzioni disciplinari o condanne in primo grado per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per qualsivoglia altro delitto non colposo punito dalla legge con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - d) non avere rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati e/o pubblici;
 - e) non avere partecipazioni in società, sia di persone che di capitale, aventi ad oggetto l'elaborazione delle paghe o della contabilità;
 - f) non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio Provinciale dell'Ordine.

¹ Allegato fac-simile proposta elenco nominativi



Nel merito, si precisa che mentre le **incompatibilità** di cui all'art. 5 del Regolamento sono cause ostative alla nomina e di decadenza dal Consiglio di disciplina qualora si evidenzino dopo l'insediamento dello stesso, i requisiti individuati nei **criteri di scelta** indicati nell'art. 4 del regolamento sono ostativi solamente alla nomina iniziale e non anche alla permanenza nel Consiglio di disciplina qualora insorgano dopo.

4. Consigli provinciali dell'Ordine con esiguo numero di iscritti - difficoltà di costituzione dei Consigli di disciplina

Qualora a causa di un esiguo numero di iscritti e, tenuto conto delle incompatibilità e dei requisiti soggettivi richiesti per la nomina a Consigliere di disciplina territoriale, non si riesca a raggiungere il prescritto numero di nominativi da presentare al Presidente del Tribunale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine, sentito il Consiglio Nazionale, deve presentare per il tramite dello stesso **specifica istanza**² al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, contenente la richiesta di assegnare i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari - per tutti gli iscritti del Consiglio Provinciale richiedente - al Consiglio di disciplina più vicino nell'ambito della stessa Regione, fissandone la sede. Nelle Regioni a statuto speciale dove non vi siano più Province, la competenza spetterà al Consiglio Provinciale più vicino della Regione contigua. Il Consiglio della provincia ove il Consiglio di disciplina designato avrà sede assumerà tutti gli adempimenti burocratico/amministrativi previsti dal Regolamento.

5. Presidente e Segretario del Consiglio di disciplina Territoriale

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Nelle ipotesi che vi siano componenti non iscritti è presieduto dal componente con maggior anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

6. Composizione del Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina è composto dal Presidente e due consiglieri nominati, oppure da tre consiglieri nominati. Lo stesso è presieduto dal componente con maggior anzianità di iscrizione all'Albo e funge da segretario il componente con minor anzianità di iscrizione. Il Presidente del Consiglio di disciplina Territoriale seguendo il criterio della rotazione comporrà di volta in volta il predetto Collegio.

² Allegato fac-simile istanza Ministero Lavoro



7. Competenza dei Consigli di disciplina

I Consigli di disciplina sono competenti in ordine ai compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari degli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. 137/2012, dei praticanti iscritti nell'apposito registro.

8. Astensioni e ricusazioni

Ai componenti del Consiglio di disciplina si applica per quanto compatibile l'art. 51, c.p.c.. Se le istanze di ricusazione e astensione vengono avanzate nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento, il Collegio interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in maniera riservata. Qualora la decisione incida sul numero dei componenti necessari a deliberare, il Presidente del Collegio sospende la seduta e rimetti gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina per la nomina di un sostituto.

9. Adempimenti transitori dei Consigli Provinciali

Fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali si continuano ad applicare le norme sui procedimenti disciplinari previgenti, mentre, da tale data, tutti i procedimenti pendenti dinnanzi al Consiglio Provinciale vengono devoluti alla competenza dei Consigli di disciplina territoriali. A tale fine il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà trasmettere i relativi fascicoli al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale tramite pec.

10. Ruolo dei Consigli Provinciali nel procedimento disciplinare

I Consigli Provinciali devono istituire un apposito registro dei procedimenti disciplinari sul quale annotare gli elementi specificati nell'articolo 1 del Regolamento delle procedure disciplinari.³

I Consigli Provinciali su iniziativa propria ovvero a seguito di esposto, denuncia o segnalazione da parte di terzi, formano il fascicolo e lo trasmettono o consegnano al Consiglio di disciplina territoriale astenendosi da qualsiasi attività valutativa in ordine ai fatti. Gli stessi possono tuttavia acquisire da pubblici registri o da pubblici uffici le notizie e la documentazione ritenute necessarie al procedimento disciplinare, quali ad esempio visure CCIAA, certificazioni di carichi pendenti, certificazioni di casellario giudiziale, fascicoli di indagine, etc..

Assunta la delibera di deferimento, il Consiglio Provinciale:

³ Allegato fac-simile registro dei procedimenti disciplinari



- a) forma il fascicolo disciplinare inserendovi tutta la documentazione inerente il procedimento allegando un riepilogo di eventuali procedimenti disciplinari progressi a carico dell'iscritto.
- b) compila il Registro dei procedimenti disciplinari;
- c) dispone affinché la Segreteria dell'Ordine notifici (tramite pec o raccomandata a.r.) la delibera di deferimento al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale cui verrà anche trasferito il relativo fascicolo.

Nel corso del procedimento disciplinare le Segreterie dei Consigli Provinciali svolgeranno anche i compiti di segreteria dei Consiglio di disciplina territoriale provvedendo a tutte le comunicazioni e notifiche previste dal Regolamento.

Il Consiglio Provinciale ha un ruolo di parte nel procedimento disciplinare che si svolge presso il Consiglio di disciplina territoriale. Esso ha dunque facoltà sia di inoltrare al Consiglio di disciplina territoriale memorie ed eventuali documenti - fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del procedimento – sia di partecipare con un suo rappresentante alla discussione del procedimento stesso.

Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale il Consiglio Provinciale può altresì proporre ricorso al Consiglio di disciplina nazionale, prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso stesso.

11. Competenze residuali dei Consigli Provinciali

Le norme richiamate al paragrafo 3 hanno devoluto ai Consigli di disciplina esclusivamente i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo, sicché i Consigli Provinciali rimangono competenti a valutare ogni diversa questione non avente rilevanza disciplinare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)